

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Provvedimento

n. 525

Data 03-07-2018

Dettaglio impegno contabile

Esercizio	Capitolo	Importo	Numero

OGGETTO

DISCIPLINARE DI REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO DEL CAMPO BOE A GIANNUTRI ISOLA

IL DIRETTORE

Dott.ssa Franca ZANICHELLI

Il Direttore

visto il DPR 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n°290 dell'11 dicembre 1996, con il quale viene istituito il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

visto il Decreto DEC n. 112 del 11.06.2015 ns. prot. n. 4382 del 16.06.2015 con il quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nomina quale Direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano la Dr.ssa Franca Zanichelli;

visto il disciplinare di incarico stipulato in data 01.08.2015, iscritto al Repertorio dei Contratti dell'Ente al n. 956, con il quale è stato rinnovato l'incarico alla Dottoressa Franca Zanichelli fino al 31.07.2018;

visto il piano del Parco è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 23.12.2009 e pubblicato sul BURT n. 4 del 27.01.2010 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26.01.2010 e, in particolare, l'art. 14 – "Nulla osta e valutazione d'impatto ambientale" delle Norme Tecniche di Attuazione;

vista la relazione dell'Arch. De Luca responsabile Ufficio Tecnico dell'Ente nella quale si attesta che l'area a mare dove sono previste installazioni delle boe ricade nel perimetro del Parco nazionale Arcipelago Toscano con D.P.R. 22/07/96 istitutivo del perimetro del Parco, e che con il progetto presentato si è voluto intervenire in una zona a mare particolarmente delicata classificata in zona 2 e normata dall'art. 22 delle NTA del Piano del Parco;

visto che il sistema di ormeggi previsto su boe nell'isola di Giannutri, si è reso necessario per tutelare i fondali ed evitare l'ormeggio selvaggio, e che sono stati individuati un massimo di 9 punti dove installare ogni singola boa di ancoraggio per le immersioni, che sono stati dimensionati per consentire l'ormeggio di barche;

data la particolarità naturalistica del sito ed in particolare il grande interesse per l'esplorazione subacquea, si è ritenuto presentare il progetto di ormeggi per attracchi temporanei non stanziali, come sperimentazione per verificare se ci sono le condizioni ambientali e naturalistiche per poter successivamente, posizionare ulteriori punti di ormeggio anche in Zona 1;

visto il provvedimento del Comune di Giglio Isola di rilascio di concessione demaniale n.3/2016;

vista la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n.24 del giorno 1 giugno 2018 che dispone sulle modalità di utilizzo del campo boe a Giannutri Isola;

rilevata la necessità di dare alcune disposizioni operative e organizzative, al fine provvedere a rilasciare le relative autorizzazioni e a organizzare il servizio di prenotazioni attraverso l'ufficio Info Park;

Provvede

Per quanto espresso nella premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Ad approvare il disciplinare allegato corredato di mappa, parte integrante del presente provvedimento relativo alle modalità di utilizzo del campo boe a Giannutri Isola per i diving
2. A dare atto che il presente Provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente Parco sul sito istituzionale del Parco www.islepark.gov.it.

Disciplinare di regolamentazione utilizzo del Campo boe a Giannutri Isola

Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 24 del giorno 1 giugno 2018 che dispone sull'utilizzo del Campo boe per i diving a Giannutri Isola
l'Ente Parco dispone quanto segue:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente disciplinare detta disposizioni per lo svolgimento di attività sportive e ricreative subacquee nell'area marina di interesse nazionale dell'Isola di Giannutri, al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L. n. 394/1991 e s.m.i. e del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e del Piano del Parco;

Le attività ricreative e sportive subacquee sono condotte da strutture debitamente autorizzate all'uopo, con le modalità sotto definite, ai sensi dell'art. 22.1 del Piano del Parco Le attività di immersione sono condotte esclusivamente con accompagnatore abilitato ed in luoghi indicati dal Parco nazionale Arcipelago Toscano

Art. 2

Definizioni

Diving Center: struttura iscritta alla Camera di Commercio che fornisce supporto e attrezzatura, corsi, per la pratica delle attività subacquee con rilascio di brevetto;

Guida: guida ambientale subacquea ai sensi della L. R T 42/2000 (G.A.S.), o Guida subacquea del Parco nazionale Arcipelago Toscano (cfr. elenco pubblicato sul Sito del Parco www.islepark.gov.it);

Visita guidata subacquea: immersione con il supporto di Diving Center con accompagnamento di guida ambientale subacquea o con Guida subacquea del Parco nazionale Arcipelago Toscano, ivi compreso il complesso di tutte le

operazioni necessarie ed accessorie alla discesa sul fondo dei subacquei, compresi ormeggio, vestizione, eventuali briefing e disormeggio.

Unità nautica: natante o imbarcazione

Art. 3

Navigazione all'interno dell'area naturale marina

La navigazione delle unità che effettuano il trasporto dei subacquei all'interno dello specchio acqueo dell'Isola di Giannutri dovrà essere diretta nel rispetto delle norme di navigazione e nel rispetto delle regole stabilite dal Piano del Parco

Art. 4 area del campo boe

L'area del campo boe è indicata nella mappa allegata individuata nei seguenti 9 punti di ormeggio:

Boa/Toponimo	Coordinate Nord	Coordinate Est	profondità
1 Punta secca	42° 15.772'N	11° 6.535'E	20 m.
2 Secca dei Piemontesi	42° 15.675'N	11° 6.480'E	20 m.
3 Le Grotte	42° 15.319'N	11° 6.546'E	20 m.
4 Cala Spalmatoio	42° 15.251'N	11° 6.450'E	20 m.
5 Punta S Francesco	42° 15.101'N	11° 6.957'E	20 m.
6 Il Calettino La Scaletta	42° 14.652'N	11° 6.622'E	25 m.
7	42° 14.860'N	11° 5.788'E	20 m.
8	42° 14.964'N	11° 5.796'E	20 m.
9 Cala maestra	42° 15.290'N	11° 5.626'E	17 m.

Art. 5

Disposizioni generali

Sono autorizzati alla conduzione di immersioni subacquee guidate nel campo Boe dell'Isola di Giannutri i soli Diving Center che, avendo i requisiti, ne faranno richiesta, nei limiti della regolamentazione di cui ai successivi articoli e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Accredito e Autorizzazione dei Diving Center

Accredito

ogni diving che intenda effettuare immersioni nelle zone del parco a mare dell'isola di Giannutri o comunque utilizzare le boe predisposte dall'Ente Parco deve necessariamente accreditarsi presso l'Ente PNAT. L'accredito comporta la compilazione di una dichiarazione attestante i requisiti richiesti e il pagamento di un abbonamento annuale di euro 500,00. Un diving che possiede più di un natante o di una imbarcazione e che intenda utilizzarle anche contemporaneamente dovrà corrispondere una cifra aggiuntiva di euro 300,00 per accreditare ogni barca in più rispetto alla prima

Autorizzazione.

per effettuare immersioni nella zona 2 è necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco L'autorizzazione viene rilasciata ai soli diving che risultino in regola con l'accredito annuale.

Art. 7

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni ai Diving Center

Per lo svolgimento di attività subacquea ricreativa nello specchio acqueo dell'isola di Giannutri, gli operatori interessati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Diving Center: il centro deve essere iscritto alla Camera di Commercio.
- b) E' fatto obbligo al Diving Center in fase di accreditamento, di comunicare al Parco nome e matricola dell'imbarcazione utilizzata per l'attività subacquea o colore e marca del natante utilizzato.
- c) L'unità nautica utilizzata/e dal Diving Center: essere equipaggiate con motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE (fuoribordo o entrobordo a 4 tempi benzina verde, fuoribordo a 2 tempi ed iniezione diretta, entrobordo diesel conforme alla Direttiva); o in alternativa essere equipaggiate con motore entrobordo o fuoribordo alimentato con biodiesel, etanolo, gas o altri carburanti "ecologici" (cfr art. 14 Norma Transitoria)

Art. 8

Disciplina per la sicurezza delle attività subacquee

I Diving Center garantiscono lo svolgimento delle operazioni secondo i dovuti canoni di sicurezza. L'Ente Parco, a proprio insindacabile giudizio, può disporre l'immediata interruzione delle immersioni qualora si determinino situazioni tali per cui le attività siano considerabili, per qualsiasi motivo, a rischio. In tal caso la comunicazione ai Diving Center interessati verrà data in modo tempestivo con i mezzi più idonei. In tutti i casi, i Diving Center autorizzati dovranno accertarsi preventivamente all'uscita in mare delle condizioni meteo marine.

L'unità nautica autorizzata avrà l'obbligo di comunicare senza ritardo (via radio VHF o telefono mobile) alla Capitaneria di Porto competente il proprio identificativo, ora di ingresso nel campo boe e ora di inizio immersione ora termine immersione e ora di uscita dalla zona prescelta.

L'unità nautica autorizzata dovrà procedere a non più di 6 nodi di velocità, ormeggiare e spegnere immediatamente i motori e i generatori durante le 3 ore di stazionamento, con assoluto divieto di scarico sentine, acque nere e acque grigie e di movimento dall'ormeggio. L'allontanamento è possibile solo nell'arco degli ultimi 15 minuti del turno prescelto per questioni di sicurezza. Il mancato rispetto dell'orario previsto per l'inizio dell'immersione, da qualunque causa sia determinato, non può riflettersi sull'orario di fine immersione.

A bordo di ogni mezzo nautico di appoggio dovrà obbligatoriamente esservi una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Durante tutto lo svolgimento dell'immersione un membro dell'equipaggio dovrà rimanere a bordo dell'unità di appoggio ormeggiata. E' assolutamente vietato abbandonare l'ormeggio mentre i subacquei sono in immersione.

Art. 9

Disciplina attività Diving Center

I Diving Center accreditati e autorizzati dall'Ente Parco, potranno effettuare immersioni subacquee previa prenotazione, e il pagamento del ticket (cfr Art 10.) e per le zone di immersione è fatto obbligo di utilizzo di 1 guida subacquea (guida ambientale subacquea o guida parco subacquea) per ogni 6 subacquei.

L'attività subacquea è consentita solo in forma di visita guidata subacquea con autorespiratore, svolte con Guida subacquea del Parco nazionale Arcipelago Toscano, oppure con una guida ambientale subacquea in possesso di formazione riconosciuta dalla Regione come ad esempio quella di guida ambientale subacquea (L.R della Regione Toscana. 42/2000.)

Le attività subacquee ricreative effettuate nel Parco Nazionale devono essere caratterizzate da elevati standard qualitativi, in particolare deve essere privilegiato l'aspetto educativo e informativo sulle peculiarità dell'area protetta.

L'aspetto naturalistico dell'immersione deve essere particolarmente curato. Prima di ogni immersione subacquea è fatto obbligo alla guida di effettuare briefing informativo sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione, utilizzando ad esempio strumenti quali materiali illustrativi e schede degli organismi marini più comuni.

per ogni sito di immersione è stabilito in 3 ore il tempo massimo di permanenza, trascorso il quale il natante o l'imbarcazione dovrà recuperare i subacquei ed allontanarsi, provvedendo ad uscire dalla zona che sta occupando;

Ogni boa potrà essere occupata al massimo da una imbarcazione o da 2 natanti o da una imbarcazione e da un natante purchè appartenenti allo stesso diving.

Sarà cura e responsabilità della guida verificare che i partecipanti all'immersione non si allontanino dal gruppo e dal percorso stabilito, così come sarà responsabile del loro corretto comportamento in immersione e del possesso del brevetto di immersione adeguato.

I partecipanti alle immersioni si devono attenere ad un codice di condotta; in particolare non dovranno essere provocati né danni intenzionali (disturbo sonoro e luminoso, raccolta, danneggiamento e uccisione di organismi animali e vegetali) né danni accidentali causati, dall'incuria e dalle oggettive difficoltà di mantenere l'assetto idrostatico.

La guida è garante del rispetto di tale codice nel quale vengono elencati una serie di obblighi quali ad esempio: il

divieto di alterare il comportamento degli organismi marini (non inseguire, non toccare, non dar da mangiare agli organismi, limitare l'uso di dispositivi sonori e luminosi etc.), l'obbligo di mantenere sempre una distanza di sicurezza dal substrato, non abbandonare alcun tipo di materiale, segnalare all'Ente la presenza di rifiuti o materiali pericolosi.

Art. 10

Prenotazione delle immersioni

Le prenotazioni saranno effettuate tramite un Booking online gestito dell'Ente Parco tramite Info Park. Ogni diving interessato e autorizzato riceverà le credenziali per effettuare la prenotazione sul Booking online di massimo 4 immersioni per ogni diving center. Le immersioni sono soggette al ticket di 25 euro a immersione a unità nautica. I ticket saranno venduti dal parco, che per semplicità potrà accordarsi anche localmente per la loro vendita. Il ricavato sarà suddiviso al 50% con il Comune di Isola del Giglio. Si chiarisce che nel caso di ormeggio contemporaneo di 2 unità nautiche anche appartenenti allo stesso diving, alla stessa boa, dovranno comunque essere corrisposti 2 ticket.

Non è consentito annullare o rimborsare la prenotazione fatta e pagata tramite booking informatico, è invece consentito trasferire la prenotazione ad altro Centro Diving autorizzato, che non abbia ancora fatto prenotazioni per 4 immersioni, previa comunicazione all'Info Park che gestisce il booking;

Ai fini delle prenotazioni delle immersioni il booking dovrà tenere conto che per ogni fascia oraria giornaliera di tre ore.

Art. 11

Sorveglianza

L'Ente Parco anche tramite personale preposto e/o delegato allo specifico servizio, provvede ad effettuare i controlli all'interno del campo boe

Sia le strutture accreditate che i subacquei sono tenuti a consentire ispezioni e controlli da parte di eventuali incaricati dall'Ente Parco oltre che dalle autorità preposte.

Nel corso di tali controlli possono essere verificati: il possesso dei requisiti necessari all'immersione, l'osservanza di leggi e regolamenti in materia di navigazione e comportamento in acqua, la validità delle autorizzazioni.

Il personale delegato provvederà a segnalare alle Autorità competenti eventuali comportamenti illeciti riscontrati attivandosi per un pronto intervento a tutela dell'area naturale marina.

Art 12

Mezzi elettrici e acquascooter subacquei

E' fatto divieto in tutte le zone del parco di utilizzo di mezzi subacquei a propulsione elettrica o altro tipo acquascooter ad uso sub. (cfr art. 14 Norma Transitoria)

Art. 13

Sanzioni

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 30 della Legge 394/91, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente disciplinare sono punite, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero configuri altra e più grave violazione, con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento per le sanzioni amministrative, redatto a sensi dell'Art. 30 della L. 394/91 e approvato con Delibere del Consiglio Direttivo del Parco n. 37 e 58/99

Art. 14

Norma transitoria

Gli art. 7 comma c e l'art.12 entreranno in vigore esclusivamente al momento della conversione delle attuali zone 1 e 2 in area marina protetta, nelle zone a più delicata fruizione secondo le modalità che saranno previste zona per zona. Per tanto da ora fino ad allora non deve essere applicato l'art. 7 comma C e l'art.12.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.525 DEL 03-07-2018

OGGETTO: DISCIPLINARE DI REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO DEL CAMPO BOE A GIANNUTRI ISOLA

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.

Il Direttore

Dott.ssa Franca ZANICHELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.